Osservazioni

alla proposta di deliberazione avente oggetto **"*Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica. Prot. RQ 2023/7375*"**

Come affermato nella premessa alla delibera, il pregio e l'unicità del patrimonio monumentale e artistico di Roma, è universalmente riconosciuto, tanto da essere stato riconosciuto Sito Unesco. È altrettanto noto ed evidente che nella "Città Storica" le attività commerciali sono più numerose, proprio in virtù della presenza dei turisti e del gran numero di persone che dalla periferia si spostano verso il centro della città, per ragioni lavorative, ma anche per svago e tempo libero**.**

Infatti, i dati che emergono dall'analisi citata in premessa, relativi agli indici di saturazione e alle variazioni intercorse fra il 2017 e il 2022, appare evidente che, in generale, "*le attività di vicinato, somministrazione e artigianato…restano complessivamente aumentate rispetto all'analisi del 2017*".

In particolare, tuttavia, per ciò che attiene specificatamente al II Municipio, la suddetta analisi rileva una riduzione dei laboratori artigianali, del 10%. Orbene, va però evidenziato che – nonostante la verifica sia stata effettuata in un periodo immediatamente successivo alla pandemia, quando cioè l'afflusso di persone era ancora sensibilmente ridotto – il numero di attività complessivamente presenti nel II Municipio è pari almeno al doppio di quelle presenti negli altri municipi (a eccezione del I e del V), e se si raffronta il numero di attività con la superficie del territorio, la densità di presenza di queste attività è persino allarmante.

Dunque, la diminuzione richiamata nelle premesse alla delibera appare ancora insufficiente a realizzare quel necessario riequilibrio delle attività nel tessuto cittadino, che, pur nella consapevolezza delle ragioni di una maggiore presenza di attività nelle aree centrali, non può non tener conto dei criteri minimi di sostenibilità ambientale delle aree coinvolte vieppiù in ragione dell'indiscutibile pregio storico, monumentale e artistico delle stesse.

Da ciò discende la necessità di confermare il divieto di apertura per le attività di laboratori artigianali, la vendita di generi alimentari e la vendita di souvenir.

Da ultimo si evidenzia la pericolosità della previsione che consente la nuova apertura di attività di vendita del settore alimentare e laboratori artigianali, considerate tutelate a prescindere se effettuino o meno il consumo sul posto. Ciò, di fatto, determinerebbe la possibilità di nuove aperture di attività di somministrazione, che risultano già presenti in eccesso.

Infine, si considera troppo breve l'arco temporale per il quale viene previsto il divieto di nuove aperture, considerato che le criticità sono consolidate e decisamente in crescita. Un periodo di applicazione così breve rende la norma più fragile, di difficile applicazione, e, soprattutto, crea incertezza anche tra gli esercenti; invece, un periodo di almeno 6 anni consentirebbe di valutare le modifiche dell'assetto del territorio nell'ottica del pubblico.

Pertanto si propongono le seguenti osservazioni:

all'art. 10 attività tutelate

al comma 1, nella elencazione delle attività tutelate, specificare:

alla **lettera a)** "vendita settore alimentare **a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia posti in vendita**, fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo VI; "

alla **lettera b)** "laboratori artigiani di cui alla Legge Regionale n. 3/2015, ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto **e delle attività di artigianato della tipologia alimentare che effettuano il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, fermo restando quanto previsto nel successivo Titolo VI;**"

il **comma 4)** di fatto rimuove il divieto posto dal comma precedente (3) di sostituzione delle attività commerciali e artigianali tutelate appartenenti alla tipologia non alimentare con altre appartenenti alla tipologia alimentare, pertanto **si propone la cancellazione del comma 4)** conseguentemente, si propone la **cancellazione all'art. 16 comma 2 delle parole** "e del comma 4 del medesimo articolo ove intendano effettuare il consumo sul posto".

al **Titolo VI** norme finali,
all'art. 16 norme transitorie, si propone di inserire, tra le zone per le quali è vietata l'apertura di nuove attività di vendita di generi alimentari anche sotto forma di esercizi di vicinato, anche l'area di piazza Bologna e di piazza Fiume in cui maggiormente sono concentrate le attività oggetto del regolamento.

al **comma 1, primo capoverso** aggiungere, dopo "piazzale di Porta Labicana," **nella zona piazza Bologna - Municipio II, nel perimetro compreso tra via di Villa Massimo, viale XXI Aprile, piazza Bologna, via Livorno, via Stamira, viale delle Provincie, piazzale delle Provincie, viale Ippocrate, viale Regina Elena, piazza Sassari, piazza Salerno**, e **nella zona piazza Fiume - Municipio II, nel perimetro compreso tra piazza Fiume, corso d'Italia, via Nomentana, viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria;**
e **dopo le parole** "è vietata l'apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita" aggiungere le parole "**e di attività di artigianato alimentare, per un periodo minimo di anni 6 (sei)**" invece che 3 "a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento";
sempre al **comma 1, secondo capoverso**, di conseguenza, sostituire dopo le parole "È altresì vietata, per un periodo" le parole "**minimo di anni 6 (sei)**" alle parole "di anni 3 (tre)", dopo le parole "I dati inerenti agli indici di saturazione riferiti alle aree di cui al comma 1, saranno soggetti a revisione" sostituire "biennale" con le parole "**entro il termine di cui sopra**" e dopo le parole "in relazione ad eventuali" aggiungere le parole "**significativi mutamenti degli indici stessi. L'Assemblea Capitolina, all'esito della revisione degli indici di saturazione, potrà adottare, se ritenuto opportuno in funzione dei pubblici interessi da tutelare, apposito provvedimento per eliminazione del divieto previsto dal comma 1. In caso contrario, il divieto si riterrà vigente.**"